

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI**

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice, Presidente
dr. Paola, De Nisco, Consigliere rel.
dr. Vito, Savino, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n° xxx/2026 del ruolo generale e promossa

DA

SOCIETA' s.r.l.,

- reclamante-

CONTRO

SPV, a mezzo della procuratrice SERVICER s.p.a.,

- reclamata-

OGGETTO

Reclamo avverso la sentenza n. xx del 20/3-20/4/2026 pronunciata dal Tribunale di Pesaro

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte reclamante: si chiede che la Corte d'Appello di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Impresa, voglia:

In via urgente, ai sensi dell'art. 51, comma 8, CCII, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sino alla definizione del presente reclamo.

In via principale:

- accogliere il presente reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
- per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale di Pesaro n. xx/2026 emessa il 20.03.2026 e depositata il 20.04.2025 nel procedimento recante N.RG. xxx/2025;
- dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 121 e 2 CCII;
- rigettare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da SPV

In via subordinata:

- accertare e dichiarare il difetto di prova della sussistenza attuale, certa e liquida del credito posto a fondamento dell'istanza;
- accertare il mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali ex art. 2 CCII; conseguentemente revocare la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.

In via urgente:

ai sensi dell'art. 51, comma 8, CCII, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sino alla definizione del presente reclamo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.

Per parte reclamata: chiede:

1. IN VIA PRINCIPALE

il rigetto del reclamo in quanto inammissibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondato in fatto ed in diritto;

2. IN VIA SUBORDINATA NELLA DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO

convertire ove possibile la domanda di Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CC.II in quella di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 CC.II, sussistendone i presupposti;

3. IN MANCANZA

disporre ogni provvedimento utile affinché la Corte rimetta il presente fascicolo innanzi il Tribunale per la declaratoria in merito alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, secondo comma, CC.II;

4. IN VIA ISTRUTTORIA

disporre l'acquisizione del fascicolo amministrativo della liquidazione della **SOCIETA' S.r.l.** con particolare riferimento al bilancio depositato con l'elenco dei debiti;

5. IN OGNI CASO condannare controparte al pagamento delle spese di lite.

Procura Generale della Repubblica sede:

si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare il reclamo proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accertato che la società debitrice era soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, in quanto impresa costituita ex art. 2249 c.c. in forma di società a responsabilità limitata, e la propria competenza territoriale, avendo questa la propria sede legale in Pesaro, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di **SOCIETA' s.r.l.**, affermando: la legittimazione ad agire della creditrice istante quale società cessionaria del credito azionato in giudizio; lo stato di insolvenza della debitrice in considerazione del mancato pagamento del credito azionato, rispetto al quale ha rigettato l'eccezione di estinzione per prescrizione tenuto conto della data di chiusura del procedimento esecutivo di espropriazione immobiliare; la mancanza dei presupposti per la qualificazione della società come impresa minore, stante il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ccii in particolare con riferimento al parametro dei debiti nella specie superiore ad un milione di euro.

SOCIETA' s.r.l. ha proposto reclamo, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in capo a **SPV**; 2) erroneità del capo di sentenza che ha accertato l'esistenza e la liquidità del credito affermato; 3) erroneità della decisione per mancanza della prova della propria qualità di fideiubente posta a base della pretesa creditoria; 4) erroneità della verifica dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ccii; 5) erroneità dell'accertamento dello stato di insolvenza. Ha quindi concluso come in epigrafe.

SPV ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La Procura Generale della Repubblica sede ha chiesto il rigetto del reclamo.

Con il primo motivo la debitrice reitera l'eccezione di difetto di titolarità in capo a OMISSIS SPV

s.r.l. del credito posto a base dell'istanza di liquidazione giudiziale.

Assume la reclamante che “la mera produzione degli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB attesta un'operazione di cessione in blocco, ma non dimostra automaticamente l'inclusione del singolo credito nel perimetro dei rapporti ceduti”, accertamento questo non svolto dal Tribunale, che si sarebbe limitato a ritenere sufficiente la documentazione prodotta.

OMISSIS SPV ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'eccezione de qua in quanto sollevata per la prima volta in sede di reclamo, come rilevato dal Tribunale, il quale ha dato atto della mancata contestazione della titolarità del credito in capo alla società istante. A prescindere dalla sua tardività, l'eccezione risulta infondata.

Con una recente pronuncia (cfr. ord. n. 33966 del 24/12/2025) la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l'esistenza come fatto storico influente sull'esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295). E perciò, ... non ha alcun senso pretendere ... che la prova della cessione o della ricomprensione del credito entro l'ambito della cessione possa essere dato esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione. Al contrario, come si è accennato, la prova può essere data con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni ed argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti, neppure potendosi dubitare, come pure già detto, dell'operatività del principio di non contestazione (sul che, riguardo al caso specifico, v. tra le molte Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; più in generale, ad esempio, v. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, alla quale affermi di essere succeduta, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta, astenendosi dal sollevare eccezioni in proposito)”.

Nella specie come rilevato dal Tribunale la reclamante non ha contestato né l'esistenza della fattispecie traslativa della titolarità del credito né l'inclusione del credito posto a base della istanza di liquidazione giudiziale nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione. La condotta processuale tenuta dalla **SOCIETA'**, a fronte delle allegazioni specifiche svolte dalla società cessionaria, impone l'applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. In ogni caso l'appellata società cessionaria ha allegato di essere divenuta titolare del credito azionato in forza delle seguenti operazioni di cessione: da parte di **Banca OMISSIS S.p.a.** a **Nuova Banca OMISSIS S.p.a.**; da parte di questa a **SERVICER S.p.a.**; e da parte di quest'ultima in SPV.

Orbene, quanto al passaggio da **Banca OMISSIS S.p.a.** a **Nuova Banca OMISSIS S.p.a.**, è sufficiente osservare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, dell'art. 1 comma 2 del Decreto-Legge 22 Novembre 2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22 Novembre 2015 Prot. n. 1241108/15, alla neocostituita “**Nuova Banca OMISSIS**” S.p.A. sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione, già facenti capo alla Banca Omissis. **Nuova Banca OMISSIS S.p.a.** è quindi

subentrata alla Banca in risoluzione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 180/2015 a tenore del quale "l'ente ponte è costituito con l'obiettivo di gestire beni e rapporti giuridici acquistati ... con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione" in vista della cessione a terzi da attuarsi "solo in presenza di condizioni di mercato idonee" (cfr. in tal senso la giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, chiamata a pronunciarsi a riguardo). Detto passaggio risulta documentato in atti con la produzione di copia della GU n. 292 del 13.12.2013 di comunicazione della BDM in amministrazione straordinaria e della GU n. 54/2016 di cessione (docc. A e B).

Quanto alla cessione da **Nuova Banca OMISSIS S.p.A.** a **Servicer S.p.A.** si rileva che l'appellata ha prodotto in allegato alla propria costituzione la copia della GU parte seconda n. 64/2016, in cui si legge che "La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca OMISSIS S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da **Nuova Banca OMISSIS S.p.A.** per effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015". Ebbene il passaggio in sofferenza del credito azionato non solo non è contestato, ma risulta provato dal certificato notarile rep. n. xxxx del 15/12/2025 (cfr. doc. H) a firma del notaio Omissis attestante la cessione del credito di cui si discute da **Nuova Banca OMISSIS** a **Servicer S.p.A.** Orbene, poiché con detta certificazione il notaio non ha raccolto le dichiarazioni del legale rappresentante della cessionaria, ma ha attestato l'inserimento del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione, l'efficacia probatoria della medesima non può essere messa in discussione, non avendo la reclamante proposto querela di falso.

Quanto alla cessione da **SERVICER** a **SPV** quest'ultima ha prodotto in giudizio copia della GU n.73 del 22.06.2017 e la certificazione notarile rep. n. xxxxx del 15/12/2025 (doc. I) di attestazione del trasferimento del credito dedotto in giudizio, per la quale devono essere qui richiamate le considerazioni già svolte in relazione alla certificazione notarile rep. n. xxxxx.

Nessun dubbio può pertanto sussistere circa la titolarità in capo a **SPV** del credito azionato.

Con il secondo motivo la reclamante denuncia l'erroneità del capo di sentenza che ha accertato l'esistenza e la liquidità del credito azionato.

Afferma la reclamante che il mero titolo negoziale preso in considerazione dal Tribunale non era sufficiente ad affermare l'esistenza e la consistenza del credito, mancando una ricostruzione contabile del credito alle singole scadenze con distinzione tra capitale, interessi ed accessori e risultando il credito de quo quantificato in maniera diversa nell'atto di precetto del 2015 (dove si dichiarerebbe di agire per € 408.342,12), nel progetto di distribuzione del 29.04.2021 (in cui il GE indica un residuo di € 283.748,37) e nel ricorso per liquidazione giudiziale (dove parte reclamata indica un credito di € 1.132.332,94).

Sotto tale ultimo profilo, occorre innanzitutto rilevare che contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante l'atto di precetto notificato alla **SOCIETA'** nel 2015 (cfr. doc. 7 nel fascicolo della reclamante ed analogo doc. prodotto sub 8 dalla reclamata) riporta testualmente: "I debitori allo stato sono tenuti a corrispondere la somma di euro 1.132.332,94 oltre compenso precetto pari ad euro 958,00 ed oltre interessi di mora dal 02.04.2025, IVA e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrenze". Il credito dichiarato è pertanto del tutto sovrapponibile a quello indicato nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Quanto al progetto di distribuzione si deve invece rilevare che questo puntualizza il credito solo con riferimento alle quote 12 (€ 176.504,11 invece che € 197.720,80 indicato in precetto) e 13 (€ 231.838,01 invece che € 261.946,28 in precetto), ma non considera il residuo credito relativo alle ulteriori quote n.1 per € 141.146,05, n. 8 per € 288.178,46 e n. 11 per € 197.720,80 puntualmente indicate in precetto e nel pignoramento. A tutto voler concedere pertanto il totale credito residuo desumibile dal procedimento esecutivo è pari ad € 910.793,68: € 283.748,37 credito residuo accertato dal GE con riferimento alle quote 12 e 13 + ulteriori quote 1, 8 e 11 per gli importi sopra riportati. Anche a non voler considerare gli interessi e gli accessori relativi alle ulteriori quote, ma il solo credito residuo per capitale desumibile dai piani di ammortamento

allegati al frazionamento (nessuna eccezione di ulteriori pagamenti è stata sollevata e provata dalla reclamante), il credito della società cessionaria deve essere fissato in complessivi € 829.533,00: 283.748,37 (residuo credito accertato dal GE con riferimento alle quote 12 e 13) + 115.566,61 (capitale residuo quota 1) + 233.255,26 (capitale residuo quota 8) + 196.962,76 (capitale residuo quota 11).

Per il resto si rileva che, fermo restando che la reclamante (si ribadisce) non ha né allegato né provato pagamenti ulteriori e diversi da quelli riconosciuti dalla società creditrice (cfr. doc. sub 7), la liquidità del credito non può essere messa in discussione tenuto conto del conteggio analitico prodotto sub doc. 7 (che tuttavia tiene conto delle sole rate pagate e non dell'esito della procedura esecutiva promossa), nonché delle ulteriori considerazioni sopra già svolte.

Il credito come sopra determinato non è prescritto tenuto conto degli effetti interruttivi della procedura esecutiva conclusasi con l'approvazione del progetto di distribuzione solo in data in data 7.6.2021, come già ritenuto dal Tribunale.

Il motivo deve pertanto essere rigettato.

Con il terzo motivo la reclamante contesta la propria qualità di fideiubente, per la mancata produzione del relativo contratto, rilevando la conseguente impossibilità di verificare la validità delle relative clausole “derogatorie o di rinuncia ai benefici di legge” e la liberazione dall'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.

A riguardo il Collegio si limita a rilevare che l'impegno fideiussorio è contenuto nel contratto di mutuo condizionato del 16.06.2003 rep. 144264 racc. 29371 per notar Pasi e ribadito nell'atto definitivo, quietanza, frazionamento e liberazione ipotecarie del 28.04.2005, rep. xxxx racc. xxxxx, per notar Omissis, entrambi già prodotti nel procedimento davanti al Tribunale sub docc. 1a e 1b (in questa sede vedi docc. 4a e 4b). La circostanza rende del tutto generiche e quindi inammissibili le eccezioni sollevate dalla reclamante.

In ogni caso, dall'esame del contratto di mutuo e del successivo atto di frazionamento e quietanza emerge che la fideiubente ha prestato una garanzia specifica relativa al mutuo contestualmente concesso a **Società s.r.l.**, la fattispecie quindi non è riconducibile ad una fideiussione per obbligazione futura con conseguente non applicabilità del disposto di cui all'art. 1956 c.c. Inoltre, la reclamante, che ne era onerata (cfr. per tutte Cass. ord. n. 34685 del 24/11/2022), non ha né allegato specificamente né provato “che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”.

Ancora, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 24825 del 28/8/2026 hanno affermato, da un lato, che il perimetro oggettivo dell'accertamento di nullità effettuato dalla Banca d'Italia nel 2005” deve essere “riferito, pacificamente quanto espressamente, alle fideiussioni omnibus, ovvero all'esplicita indicazione del riflesso anticoncorrenziale della compresenza delle clausole, oggetto di censura non come tali bensì per quella ricaduta, correlata a quello schema negoziale, in quanto, cioè, risultato diffusamente e uniformemente utilizzato”, dall'altro, che “la parte che invoca la nullità “a valle” potrà e dovrà pertanto provare – con ogni mezzo istruttorio disponibile a cominciare dall'utilizzo dell'ordine di esibizione ... – un'intesa o pratica concordata, presupposta in tesi dalla nullità in parola, estesa alle fideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole, anche in tal caso potendosi avvalere dell'accertamento dell'autorità amministrativa indipendente quale elemento di prova da solo non sufficiente, in questa ipotesi a fortiori per quanto appena osservato (nel capoverso precedente), previa compiuta ricognizione del suo obiettivo contenuto”.

Ebbene nessuna allegazione e contestazione specifica e nessuna prova a suo sostegno è stata offerta dalla reclamante.

Anche il motivo in esame deve pertanto essere integralmente rigettato.

La reclamante contesta poi l'erroneità della verifica dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ccii sulla base dei dati risultanti dai bilanci, che, per quanto qui rileva, indicano debiti complessivi inferiori a € 10.000.

L'assunto non è condivisibile.

Premesso che non è in contestazione il principio di diritto per cui è onere della debitrice fornire la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali fissate dalla lettera d) del primo comma dell'art. 2 ccii, si rileva che i bilanci al 30/6/2023, 30/6/2024 e al 30/6/2025 prodotti dalla reclamante sono stati approvati dalla **SOCIETA'** solo il 28/1/2026 (e depositati in pari data), pochi giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione (9/2/2026), e versati in atti senza la contestuale produzione della documentazione contabile necessaria per verificarne l'attendibilità, che nella specie deve essere esclusa sulla base della documentazione prodotta da OMISSIS SPV e sopra richiamata (contratto di mutuo contenente la prestazione della fideiussoria, successivo frazionamento, perizia contabile progetto di distribuzione GE), che consente di accertare la sussistenza di un credito in capo alla società reclamata superiore al limite di € 500.000,00.

Infine, non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di reclamo, con il quale **SOCIETA'** lamenta l'erroneità dell'accertamento del proprio stato di insolvenza compiuto dal Tribunale.

A riguardo è sufficiente ribadire quanto già affermato dal primo giudice e cioè che lo stato di insolvenza "prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva" (cfr. Cass. ord. n. 9294 del 3/4/2019) e che nella specie il mancato adempimento del credito azionato di rilevante entità è di per sé idoneo ad affermare la sussistenza dell'incapacità della società a far fronte con mezzi normali di pagamento alle proprie obbligazioni tenuto conto anche del fatto che la stessa reclamante afferma di essere di fatto inattiva.

In definitiva il reclamo deve essere integralmente rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolta. Stante la soccombenza integrale di parte reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. xx del 20/3-20/4/2026 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta il reclamo;

condanna parte al rimborso in favore della reclamata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA;

dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio in data 15/9/2026

Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco

Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice